



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 88 DEL 23/07/2013)

**OGGETTO:** *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE ANNO 2013. MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 54 DEL 7/05/2013.*

Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2013** il giorno **23** del mese di **Luglio** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

### Presenti 21

### Assenti 4

Guido Tendas	Si		
Donatella Arzedi	Si	Gianluca Mugheddu	Si
Corrado Ignazio Cocco	Si	Stefano Mureddu	Si
Marco Cossu	Si	Emilio Naitza	Si
Antonio Falconi	No	Daniela Nurra	Si
Alberto Granese	Si	Giuseppe Obinu	Si
Giuseppe Lai	Si	Renato Piras	No
Salvatore Ledda	Si	Roberto Pisanu	Si
Giampaolo Lilliu	Si	Giuseppe Puddu	Si
Andrea Lutzu	No	Massimiliano Sanna	Si
Roberto Martani	Si	Mauro Solinas	Si
Mariangela Massenti	Si	Angelo Valerio Spanu	Si
Maria Lucia Mocci	No	Giuliano Uras	Si

Presidente: Dr Marco Cossu

Segretario: Dr Luigi Mele



In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale.

## ***Il Consiglio Comunale***

**Udito** il Presidente.

**Udito** l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.

**Udito** l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

**Richiamata** la propria deliberazione n. 54 del 7 maggio 2013, esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), da applicare nel territorio del Comune di Oristano per l'anno 2013;

**Constatato** che, nella predetta deliberazione consiliare, è stata confermata per l'anno 2013, la stessa aliquota IMU dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo già approvata per l'anno 2012;

**Richiamato** l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone:

*“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:*

*a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;*

***f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;***

*g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*

**Osservato** che alla data di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU da applicare per l'anno 2013, non era chiaro se il gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo accatastati nel gruppo D, doveva essere riservato allo Stato con aliquota standard dello 0,2 per cento, oppure al Comune, visto che, per questa tipologia di fabbricati, l'aliquota standard non è lo 0,76 per cento richiamata dall'art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012, bensì quella ridotta dello 0,2 per cento;

**Dato atto** che, con la citata deliberazione consiliare n. 54/2013, questa Amministrazione intendeva confermare per l'anno 2013 l'aliquota dello 0,1 per cento, già applicata nell'anno 2012, per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo, indipendentemente dalla loro classificazione catastale, per non gravare l'imposizione fiscale a carico delle imprese agricole;

**Constatato** che, con Risoluzione n. 5/DF 2013, il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, ha fornito interpretazione della norma sui fabbricati ad uso strumentale dell'attività agricola classificati nel gruppo D, confermando l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, il quale, per gli stessi immobili



prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard, affermando che la facoltà riconosciuta ai comuni di ridurre l'aliquota agevolata dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, risulta incompatibile con la disciplina stabilita dall'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013, poiché il gettito d'imposta sui predetti immobili deve intendersi riservato allo Stato;

**Dato atto** che, con nota n. 11454 del 1 giugno 2013 (registrata al protocollo generale del comune in data 11 giugno 2013 al n. 19734), il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIII, a seguito del controllo effettuato sulla deliberazione consiliare n. 54 del 7 maggio 2013 (inviata per la pubblicazione sul sito informatico l'8 maggio 2013, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011), in attuazione della predetta Risoluzione ministeriale n. 5/DF del 28 marzo 2013, ha rilevato l'applicazione per l'anno 2013, dell'aliquota I.M.U. in ragione dell' 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo, a prescindere dal gruppo catastale di appartenenza ed ha chiesto la modifica della stessa deliberazione consiliare, precisando che i fabbricati rurali accatastati nel gruppo D, per l'anno 2013, devono essere assoggettati all'aliquota I.M.U. del 2 per mille, poiché il gettito d'imposta è riservato allo Stato;

**Ritenuto** di adeguarsi ai rilievi formulati dal Ministero Economia e Finanze con la predetta nota e di modificare la deliberazione consiliare n. 54/2013 come richiesto, confermando tuttavia l'applicazione dell'aliquota agevolata dell' 1 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo classificati in gruppi catastali diversi dal gruppo D, il cui gettito d'imposta, per l'anno 2013, spetta al comune di Oristano, con il preciso intento di non aumentare la pressione fiscale locale;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

**Visto** il parere favorevole espresso in data 18.07.2013 dalla I Commissione Consiliare Permanente.

**Visto** l'esito delle votazioni:

Presenti 21. Voti favorevoli 18. Presenti e non votanti 3 (Ledda, Mugheddu, Solinas). Assenti 4 (Falconi, Lutz, Mocchi, Piras).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto:

Presenti 21. Voti favorevoli 16. Presenti e non votanti 5 (Ledda, Lutz, Naitza, Nurra, Solinas). Assenti 4 (Falconi, Mocchi, Piras, Uras).

## ***Delibera***

- **di modificare**, sulla base del rilievo formulato dal Ministero Economia e Finanze con nota n. 11454 del 10 giugno 2013, per le ragioni descritte in premessa, la propria deliberazione n. 54 del 7 maggio 2013, avente ad oggetto "*Aliquote Imposta municipale Unica anno 2013*", disponendo che, per l'anno 2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo, classificati nel gruppo catastale D, sono soggetti all'imposta municipale propria con aliquota del 2 per mille, essendo l'imposta riservata allo Stato, come chiarito dal Ministero Economia e Finanze con Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013;



## COMUNE DI ORISTANO

- **di dare atto** che, conseguentemente, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare, per l'anno 2013, agli immobili situati nel territorio del Comune di Oristano, sono le seguenti:

<b>Aliquota di base (con esclusione degli immobili di cat. D)</b>	<b>8,6 per mille</b>
<b>Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze</b>	<b>4 per mille e detrazioni di legge</b>
<b>Aliquota agevolata</b> - unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari	<b>4,6 per mille</b>
<b>Aliquota agevolata</b> a) unità abitative e loro pertinenze concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. b) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari, con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.	<b>5,8 per mille</b>
<b>Aliquota agevolata per:</b> - unità immobiliari e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. - unità abitative e loro pertinenze, acquisite da parenti di primo grado per effetto di successione per un periodo limitato a mesi 12 dalla data del decesso del proprietario.	<b>7,6 per mille</b>
<b>Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività agricole classificati in gruppi diversi dalla cat. D</b>	<b>1 per mille</b>
<b>Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività agricole classificati in cat. D</b>	<b>2 per mille</b>
<b>Aliquote per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori <b>(con esclusione degli immobili di cat. D)</b>	<b>5,8 per mille</b>
<b>Aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR</b> (immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni), <b>(con esclusione degli immobili di cat. D)</b>	<b>7,6 per mille</b>
<b>Aliquota per gli immobili a disposizione</b> (immobili categorie abitative da A/1 ad A/9 e loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente).	<b>10,6 per mille</b>



- **di dare atto** che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D, l'imposta è riservata allo Stato nella misura del **2 per mille**;
- **di dare atto** che per gli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'imposta calcolata con aliquota standard del 7,6 per mille è riservata allo Stato;
- **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, per l'inserimento telematico nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, indicando nello spazio riservato alle "*note interne*", che si tratta di modifiche apportate a seguito di rilievo, come richiesto dallo stesso Ministero;
- **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Maria Rimedia Chergia/Maria Cristina Benedetti

*"Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".*  
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



**COMUNE DI ORISTANO**

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL Presidente del Consiglio**  
f.to Marco Cossu

**IL Segretario**  
f.to Luigi Mele

---

### Certificato di Pubblicazione

*Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 29/07/2013 al 13/08/2013,*

*Dalla Residenza Municipale, li 29/07/2013*

**IL Segretario**  
f.to Luigi Mele

*Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*

**ATTO NUMERO:** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

*L'impiegato Incaricato*

---

*E' Copia Conforme per uso amministrativo*

*Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_*

L'Impiegato Incaricato

---